

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 maggio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre
2016, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). (17R00056) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre
2016, n. 0197/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). (17R00049) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre
2016, n. 0198/Pres.

Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (17R00050) Pag. 12

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. (17R00143) Pag. 18

DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 2016, n. 26.

Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche. (17R00063) Pag. 26

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale), art. 19 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2000), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 2017. (17R00134) Pag. 29





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.», con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque», che introduce, tra l'altro, al titolo III, capo II, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni demaniali riguardanti gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, basata su procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 11/2015, che prevede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima, l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, tra i quali, ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1), 2) e 4), i regolamenti concernenti i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11/2015, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 21 commi 4 e 9, 23, 24, 25 è differita fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 1), 2) e 3) della legge regionale n. 11/2015;

ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 11/2015, l'efficacia della disposizione di cui all'art. 30, comma 8 è differita fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 4) della legge regionale n. 11/2015;

Ritenuto che la manutenzione dei corsi d'acqua finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio sia una priorità dell'amministrazione regionale e che rientri nell'interesse

pubblico favorire la ripresa delle attività di manutenzione degli alvei, anche, mediante l'estrazione e l'asporto del materiale litoide;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 del 22 agosto 2016, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)», che fissa i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, disponendo, altresì, la trasmissione del medesimo al Consiglio delle autonomie locali per il relativo esame;

Visto il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 13 del 19 settembre 2016;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1838 del 30 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Omissis).

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), relativamente ai corsi d'acqua di ogni classe, come definiti dall'art. 4 della legge regionale medesima.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli interventi di manutenzione degli alvei di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale n. 11/2015.

Art. 2.

Tipologie di interventi di estrazione di materiale litoide

1. Le concessioni di estrazione di materiale litoide sono suddivise secondo le seguenti tipologie:

a) concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuate dall'ente competente per corso d'acqua, per la durata massima di 10 anni, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2015;

b) concessione per singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 11/2015;

c) concessione per interventi proposti dai soggetti interessati per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2015.

Art. 3.

Procedura per interventi su tratti fluviali individuati dall'ente competente

1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), l'ente competente per corso d'acqua, tramite procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di bando nel Bollettino Ufficiale della regione e sui siti web istituzionali della regione, dell'ente competente stesso e dei comuni interessati, individua i soggetti a cui affidare la concessione di estrazione di materiale litoide, sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

2. Il bando è redatto sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dall'ente competente per corso d'acqua.

3. Lo studio di fattibilità è assoggettato a esame propedeutico alla definizione dei contenuti degli elaborati necessari in materia di valutazione ambientale e di incidenza da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, qualora il progetto rientri tra le

categorie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero interessi aree Rete Natura 2000.

Art. 4.

Procedura per interventi su tratti fluviali indicati dai soggetti interessati

1. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), relativi ad interventi di manutenzione degli alvei promossi dai soggetti interessati, l'istanza volta ad ottenere la concessione è presentata secondo lo schema di domanda di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/2015, unitamente al progetto, avente un livello di approfondimento come definito dall'art. 21, comma 5, della legge regionale n. 11/2015 e i contenuti di cui all'allegato C, all'ente competente per classe di corso d'acqua.

2. Qualora l'intervento proposto non sia dall'ente competente ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza viene rigettata, entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Qualora l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza è pubblicata, entro trenta giorni dalla presentazione, nel Bollettino ufficiale della regione, all'albo pretorio dei Comuni nei cui territori ricade il tratto fluviale interessato, nonché sul sito web istituzionale della regione.

4. Le istanze da parte di altri soggetti interessati a partecipare in concorrenza alla prima domanda, unitamente ai rispettivi progetti, sono presentate entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il soggetto a cui assegnare la concessione è individuato dall'ente competente, con le modalità e i criteri di cui all'art. 5, tra le istanze concorrenti pervenute, corredate dai rispettivi progetti.

6. Qualora non pervengano istanze concorrenti l'ente competente assegna la concessione al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 5.

Criteri di scelta del concessionario

1. Il soggetto a cui assegnare la concessione per l'esecuzione degli interventi di estrazione di materiale litoide, di cui all'art. 2, è individuato sulla base dei seguenti criteri come specificati e pesati nell'allegato A:

a) quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo;

b) riduzione tempo di esecuzione;

c) presenza e disponibilità di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati;

d) distanza in km dall'immissione dei mezzi di trasporto del materiale estratto nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) ai siti di destinazione;

e) punteggi aggiuntivi, in dipendenza della possibilità di evitare lo stoccaggio del materiale estratto nelle aree del demanio idrico, della struttura organizzativa dei partecipanti, nonché della partecipazione di piccole e medie imprese.

2. Le istanze concorrenti sono valutate in base alle sommatorie dei punteggi ottenuti nei singoli criteri, come da tabella riassuntiva di cui all'allegato B.

3. Il soggetto cui sarà assegnata la concessione è individuato nel concorrente che ottiene il punteggio più alto.

4. In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio in seduta pubblica.

5. In caso di rinuncia da parte del soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in graduatoria in base ai punteggi ottenuti; in caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio, si procede secondo il comma 4.

6. In caso di unico offerente si procederà all'assegnazione diretta della concessione.

7. L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'ente competente e ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione, ai sensi dell'art. 8.



Art. 6.

Documentazione per la partecipazione

1. Per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 3, i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:

a) istanza di partecipazione alla procedura, redatta secondo lo schema di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/2015, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, dal presidente o, nel caso di costituenda associazione temporanea, dai rappresentanti legali di tutte le imprese che intendono partecipare all'associazione;

b) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente si obbliga, nel caso venga prescelto, a redigere il progetto di cui all'art. 7 secondo le direttive dell'ente competente;

c) *fideiussione* bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera b), nonché della sottoscrizione del disciplinare di concessione; la garanzia è determinata in misura pari al 2% del canone presunto ed è svincolata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, da parte del concessionario, ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria della concessione, ai sensi dell'art. 5, comma 7 per i soggetti non assegnatari.

2. Per l'attivazione della procedura di cui all'art. 4, l'istanza del soggetto proponente deve essere presentata con le modalità di cui al comma 1, lettera a), ed essere corredata, oltre che dal progetto, dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Se l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'importo della garanzia è determinato dall'ente competente e comunicato al soggetto proponente, che presenta la garanzia entro il termine di cui all'art. 4, comma 4; con riguardo agli eventuali soggetti interessati a presentare istanze in concorrenza, il valore della garanzia è reso noto nella pubblicazione della prima istanza, ai sensi dell'art. 4, comma 3; le garanzie sono prestate nelle forme di cui al comma 1, lettera c).

4. Le istanze non sottoscritte ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero non corredate dai documenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono escluse dalle procedure.

Art. 7.

Redazione del progetto

1. Il soggetto assegnatario in esito alla procedura di cui all'art. 5, provvede alla redazione del progetto relativo all'intervento di manutenzione e alle eventuali opere da realizzare a compensazione dei canoni demaniali.

2. Il progetto è costituito, almeno, dai seguenti elaborati:

a) corografia in scala 1:10.000;

b) planimetrie delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, in scala 1:200, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;

c) sezioni delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;

d) rilievo, recente, a scala adeguata alla fase di progettazione;

e) particolari costruttivi delle eventuali opere idrauliche in compensazione;

f) relazione idraulica;

g) relazione paesaggistica;

h) relazione preliminare ambientale o studio di impatto ambientale;

i) relazione di incidenza, se necessaria;

j) documentazione fotografica;

k) cronoprogramma dei lavori.

3. Il livello di dettaglio del progetto corrisponde a quello del progetto definitivo di un'opera pubblica.

4. L'ente competente provvede alla convocazione di una conferenza di servizi al fine di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, se necessari all'emissione della concessione.

5. Il rilievo topografico di dettaglio delle aree soggette ad escavazione e movimentazione di materiale litoide, che può essere eseguito con metodi tradizionali o tecniche avanzate di telerilevamento, è effettuato, a cura e spese del concessionario, prima della consegna dei lavori.

6. Una volta che il progetto ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'ente competente redige il disciplinare di concessione e procede al rilascio della concessione, come previsto all'art. 8.

7. Il mancato ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale, o delle altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente, non comporta la decadenza dell'assegnazione in esito alla procedura di cui all'art. 5.

Art. 8.

Modalità di rilascio della concessione e di corresponsione dei canoni demaniali

1. La concessione si formalizza e diviene efficace con il rilascio del provvedimento con cui l'ente competente approva il progetto e il disciplinare di concessione, previamente sottoscritto dal soggetto individuato in esito alla procedura di cui all'art. 5; il provvedimento è redatto sulla base dello schema approvato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 11/2015. Con il medesimo provvedimento è individuato il funzionario, dell'ente competente, incaricato di verificare che gli interventi eseguiti siano conformi a quelli autorizzati.

2. Il disciplinare di concessione contiene le disposizioni e le prescrizioni che disciplinano le attività previste dal progetto e a cui il concessionario deve attenersi nonché, in particolare, le modalità di compensazione e di versamento dei canoni demaniali; è redatto secondo lo schema approvato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 11/2015.

3. La concessione costituisce titolo all'occupazione, da parte del concessionario, delle aree demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati.

4. All'occupazione temporanea di aree non demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati e dichiarati di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il provvedimento di concessione contiene, eventualmente, la delega al concessionario per l'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

5. Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione, l'assegnatario è tenuto a presentare una cauzione, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché a garanzia del versamento dei canoni; la garanzia è di importo pari al canone demaniale dovuto, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.

6. Qualora il soggetto individuato con la procedura di cui all'art. 5, rinunci prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, la rinuncia è comunicata all'ente competente a mezzo PEC, che deve pervenire quindici giorni prima della data fissata per la stipula del disciplinare di concessione; decorsa tale data senza che il soggetto medesimo si sia presentato per la stipula del disciplinare e senza che siano pervenute comunicazioni, l'ente competente assegna un nuovo termine per la stipula del disciplinare; decorso inutilmente anche il nuovo termine, senza che il soggetto abbia fornito idonee giustificazioni, l'ente competente annulla il provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, comma 7, e procede all'incameramento della garanzia di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

7. Nel caso di concessione avente durata pluriennale l'importo della garanzia è riferito al valore del canone di ciascuno degli anni di durata dell'intervento di manutenzione, di cui al relativo disciplinare di concessione, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.

8. La corresponsione della prima rata del canone demaniale, a titolo di acconto, pari al dieci per cento del valore del canone complessivo, avviene prima della consegna dei lavori al concessionario, il quale deve



esibire la prova dell'avvenuto versamento; in caso di mancato versamento, la consegna viene posticipata fino all'avvenuto versamento della prima rata.

9. Il rimanente novanta per cento del valore del canone è versato in rate trimestrali di eguale valore, ad eccezione della rata di saldo, che è commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide prelevata a consuntivo, e comprende gli eventuali interessi di cui al comma 9; i trimestri sono conteggiati a decorrere dalla data di consegna dei lavori; l'importo della prima rata versata a titolo di acconto, viene detratto dalle rate successive in misura proporzionale al numero delle rate stesse.

10. Il mancato versamento delle rate successive alla prima entro le scadenze dei rispettivi trimestri di riferimento comporta l'applicazione dell'interesse legale, il cui ammontare è calcolato in ragione dei giorni di ritardo.

11. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario e il funzionario incaricato di cui al comma 1 accertano le effettive quantità di materiale litoide estratto dall'alveo e ne redigono apposito verbale; la rata di saldo è versata entro i successivi trenta giorni; il mancato versamento della rata di saldo entro tale data comporta l'incameramento della garanzia per il corrispondente importo.

Art. 9.

Modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'art. 30, comma 8 della legge regionale n. 11/2015

1. L'ente competente per corso d'acqua per le tipologie di concessione di materiali litoidi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) può prevedere la compensazione del canone demaniale con i costi relativi all'esecuzione di opere idrauliche o di lavori di manutenzione di opere idrauliche, qualora individuati e ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, nonché con il costo della relativa progettazione.

2. Le caratteristiche e i costi presunti delle opere e dei lavori di manutenzione di opere oggetto della compensazione sono indicati nel bando e nello studio di fattibilità di cui all'art. 3.

3. Il costo di realizzazione delle opere e dei lavori in compensazione da considerare a scampo del canone è valutato sulla base di un computo metrico estimativo dei lavori o delle opere da eseguire, utilizzando i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni previste ottenuti dalla media dei corrispondenti prezzi applicati dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con riferimento alle opere e ai lavori analoghi eseguiti nell'ultimo biennio.

4. Il concessionario predisporre la documentazione relativa alle diverse fasi progettuali secondo le indicazioni dell'ente competente e cura, a proprie spese, tutte le fasi necessarie all'acquisizione di autorizzazioni e nulla osta previsti dalle norme vigenti, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere in compensazione; il progetto definitivo-esecutivo è approvato dall'ente competente, con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, ad avvenuta acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta.

5. Il valore della progettazione delle opere in compensazione da considerare a scampo del canone è valutato forfetariamente nella percentuale dell'otto per cento del valore delle opere stesse, computate come indicato al comma 3, comprensivo dell'IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente.

6. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di concessione prevede le modalità di pagamento dell'IVA dovuta dalla regione sulle opere realizzate, le modalità di fatturazione nonché le modalità di collaudo e di acquisizione delle opere medesime al demanio regionale o dell'ente competente per corso d'acqua.

7. Il provvedimento di concessione può prevedere la compensazione dei canoni demaniali con l'esecuzione di particolari monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, qualora prescritti dal provvedimento con cui è stata pronunciata la compatibilità ambientale dell'intervento.

8. Il valore dei monitoraggi di cui al comma 7, da porre a base della compensazione, è dedotto dai vigenti tariffari dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia o, se di valore inferiore, dalla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fattura quietanzata; la fattura deve riportare i riferimenti dell'intervento.

9. Le fattispecie di compensazione previste dai commi 1, 5 e 7 sono tra loro cumulabili.

10. Relativamente all'esecuzione delle opere e dei lavori di cui al presente articolo, il funzionario incaricato ai sensi dell'art. 8, comma 1, svolge altresì le funzioni di direttore dei lavori.

Art. 10.

Sospensione della concessione

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il concessionario può presentare, tempestivamente, all'ente competente istanza scritta motivata di sospensione della movimentazione o dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa, all'ente competente, via PEC e, contestualmente, al funzionario dell'ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.

2. L'ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al concessionario, via PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.

3. La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del concessionario.

4. La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori previa compilazione del verbale, redatto dal funzionario dell'ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.

5. L'ente competente comunica tempestivamente al concessionario, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.

6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, sia modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella corrispondente al progetto approvato, le sezioni di scavo individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 7, comma 5, costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine della predisposizione della perizia di variante dell'intervento di manutenzione.

8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

Art. 11.

Estinzione della concessione


1. Sono cause di estinzione della concessione quelle indicate all'art. 26 della legge regionale n. 11/2015.

2. In caso di rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2015 senza giustificati motivi, salvo che la rinuncia avvenga con motivi connessi allo stato di insolvenza del concessionario, l'ente competente annulla il provvedimento di concessione e procede all'incameramento della cauzione di cui all'art. 8, comma 5.

3. Nei casi di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dall'atto di diffida. Trascorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza della concessione e provvede ad incamerare la cauzione.

4. Costituiscono grave inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 11/2015, in particolare:

a) l'escavazione, non preventivamente autorizzata, che interessi una superficie esterna all'area di scavo prevista dal progetto e di entità superiore al dieci per cento di questa.



b) lo stoccaggio dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico, in difformità alle modalità dichiarate in sede di offerta, qualora queste abbiano escluso la necessità di tale stoccaggio.

5. La decadenza viene dichiarata altresì nei casi in cui il versamento di cui all'art. 8, comma 7, non avvenga entro tre mesi dal rilascio del provvedimento di concessione, cui all'art. 8, comma 1, previa diffida con le modalità di cui al comma 4.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'ente competente interpella il concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria risultante dalla procedura di cui all'art. 5; se il concorrente interpellato accetta di eseguire il progetto approvato e di sottoscrivere il disciplinare redatto ai sensi dell'art. 7, comma 6, l'ente competente procede al rilascio della concessione a detto concorrente ai sensi dell'art. 8. La medesima procedura si applica anche in caso di rifiuto da parte del concorrente classificatosi al secondo posto e, in caso di rifiuto da parte di quest'ultimo, ai concorrenti successivi nell'ordine della graduatoria.

7. Per sopravvenute esigenze di carattere pubblico l'ente competente per classe di corso d'acqua dispone la revoca della concessione senza diritto di indennizzo al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale litoide asportato.

Art. 12.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0197/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 26 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), la quale, ricomponendo in un quadro unitario le azioni della Regione a favore del sistema universitario del Friuli Venezia Giulia, individua gli obiettivi generali, i beneficiari e le tipologie degli interventi regionali di promozione e sostegno;

Visto in particolare l'art. 7 della legge regionale n. 2/2011, ai sensi del quale la disciplina attuativa degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate e le modalità di attribuzione delle premialità sono

definite con successivo regolamento, da adottare previo parere della Conferenza del sistema universitario regionale nonché della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 1764 del 23 settembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il testo del Regolamento di cui trattasi, dando mandato all'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università di avviare l'iter per l'acquisizione, sul regolamento medesimo, dei pareri della Conferenza del sistema universitario regionale e della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2011;

Rilevato che la Conferenza del sistema universitario regionale e la VI Commissione consiliare permanente hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2011 in ordine al Regolamento approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1764;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1872, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.


2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

(Omissis).



Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), di seguito denominata legge, definisce i requisiti, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi volti a promuovere e sostenere le tipologie di interventi di cui all'art. 4, comma 2, della legge, e disciplina le modalità di attribuzione delle premialità di cui all'art. 9 della legge medesima e di coordinamento delle strutture regionali.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) con riferimento ai termini: «infrastruttura di ricerca», «ricerca fondamentale», «ricerca industriale», «sviluppo sperimentale», «innovazione di processo» e «innovazione organizzativa», si richiamano le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 198 del 27 giugno 2014, di seguito denominata Comunicazione;

b) per «trasferimento tecnologico» si intende il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;

c) per «attività economica» si intende un'attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un dato mercato;

d) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e), per «Servizio» si intende il Servizio competente in materia di università e ricerca della Direzione regionale, quale unità organizzativa responsabile dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento. Per i procedimenti contributivi riferiti agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, per «Servizio» si intende il Servizio competente in materia di edilizia universitaria della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture;

e) per «collaborazione» si intende la collaborazione tra almeno due parti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata dell'intervento di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;

f) per «collaboratori beneficiari» si intendono i soggetti che costituiscono il sistema universitario regionale ai sensi dell'art. 2 della legge, che realizzano un intervento in collaborazione;

g) per «altri collaboratori» si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 della legge, che realizzano un intervento in collaborazione con i collaboratori beneficiari.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi e delle premialità i soggetti che costituiscono il sistema universitario regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge.

Art. 4.
Disciplina aiuti di Stato

1. I contributi volti a promuovere e sostenere gli interventi di cui al presente regolamento, nonché gli interventi stessi, sono in ogni caso concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Art. 5.
Oggetto dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 hanno ad oggetto il finanziamento di:

a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione e consistenti, in particolare, in:

1) corsi per il conferimento dei titoli di laurea legalmente riconosciuti;

2) corsi di dottorato di ricerca;

3) corsi di studio post lauream per il conseguimento di master universitario di primo o di secondo livello;

4) corsi previsti negli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il conseguimento dei diplomi accademici e di perfezionamento o master;

5) scuole di specializzazione *post lauream* per il conseguimento del relativo diploma;

6) corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico e professionale;

7) attività di ricerca e servizi per la ricerca;

8) produzione artistica correlata alla formazione e alla ricerca nel settore artistico e musicale;

9) iniziative di mobilità, volte a promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca;

10) iniziative di trasferimento della conoscenza;

b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico riguardanti, in particolare:

1) la ricerca fondamentale;

2) la ricerca industriale;

3) lo sviluppo sperimentale;

4) l'innovazione;


5) il trasferimento tecnologico;

c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, aventi ad oggetto l'introduzione di nuove metodologie nell'organizzazione e gestione delle attività dei soggetti beneficiari;

d) interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare rientranti nelle seguenti categorie:

1) interventi edilizi di ampliamento, ivi compresa la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo di immobili così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il conseguimento del risparmio energetico, di edifici destinati o da destinare a sedi universitarie o a servizi a favore degli studenti universitari ed acquisto degli immobili necessari per la realizzazione degli interventi stessi;

2) acquisto e posa in opera di arredi fissi e mobili, attrezzature, apparecchiature per l'attività didattica e scientifica da destinare a edifici già destinati o da destinare a sedi universitarie o a servizi a favore degli studenti universitari, finalizzati anche alla sostituzione, in struttu-



re già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza o obsoleti. Sono considerati arredi ed attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi);

3) ampliamento, valorizzazione e conservazione, ivi compresa la ristrutturazione, delle infrastrutture di ricerca;

e) iniziative di orientamento universitario riguardanti, in particolare:

- 1) orientamento in entrata;
- 2) orientamento *in itinere*;
- 3) orientamento in uscita e servizi di *placement*.

2. A pena di inammissibilità gli interventi di cui al comma 1 devono perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge e devono essere coerenti con il Programma triennale di cui all'art. 6 della legge, di seguito Programma.

Art. 6.

Contenuti del Programma

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della legge, il Programma definisce altresì:

a) nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del sistema universitario, la quota delle risorse da impiegare, in ogni annualità, per ciascuna delle tipologie di interventi contributivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge sulla base degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge;

b) i contenuti e la tipologia dei dati e delle informazioni concernenti la relazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 7.

Piano programmatico degli interventi

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma da parte della Giunta regionale, i soggetti beneficiari presentano alla Regione un elenco di interventi che intendono realizzare nel periodo di validità del Programma.

2. L'elenco di cui al comma 1 è redatto da ciascun beneficiario sulla base e nel rispetto del Programma e contiene:

a) la descrizione degli specifici interventi che ciascun beneficiario propone di realizzare, tra quelli indicati all'art. 4, comma 2, della legge e declinati all'art. 5 del presente regolamento, eventualmente anche in collaborazione ai sensi dell'art. 12;

b) il costo previsto per la realizzazione di ciascuno degli interventi proposti di cui alla lettera a);

c) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli interventi proposti di cui alla lettera a), nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 13 comma 1;

d) l'eventuale struttura organizzativa deputata alla realizzazione dell'intervento proposto.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di università, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'elenco degli interventi di cui al comma 1, sentita la Conferenza del sistema universitario regionale prevista dall'art. 5 della legge, di seguito Conferenza, approva con propria deliberazione il Piano programmatico degli interventi, di seguito Piano, contenente gli interventi selezionati tra quelli indicati all'elenco di cui al comma 1 in base alla coerenza e all'aderenza degli stessi rispetto agli obiettivi da realizzare, alle priorità

e ai risultati attesi definiti nel Programma, alla completezza e chiarezza della descrizione degli interventi proposti, nonché al grado di cantierabilità nell'arco del triennio di validità del Programma e alla congruità tra dimensione dell'intervento e costo previsto.

4. Qualora il Piano contenga la realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, la proposta di delibera è presentata di concerto con l'Assessore competente in materia di edilizia universitaria.

5. Il Piano di cui al comma 3 stabilisce in particolare:

a) l'elenco degli interventi da realizzare, tra quelli proposti ai sensi del comma 2, lettera a);

b) una breve descrizione di ciascun intervento di cui alla lettera a), con l'indicazione dei beneficiari responsabili della loro realizzazione;

c) il costo previsto per la realizzazione di ciascun intervento;

d) i finanziamenti complessivi della Regione per ciascun beneficiario proporzionali al costo degli interventi di cui alla lettera a);

e) la data prevista di avvio e la durata massima prevista degli interventi da realizzare di cui alla lettera a).

6. Le domande annuali di contributo di cui all'art. 9 riguardano gli interventi previsti nel Piano.

Art. 8.

Modifiche al Piano degli interventi

1. Nel caso di modifica del Programma ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge, ovvero di richieste alla Regione da parte dei beneficiari di sostituzioni o modifiche sostanziali degli interventi, purché riferite a contributi non già concessi, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, può modificare il Piano di cui all'art. 7, sulla base e nel rispetto del Programma.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione di nuovi elenchi ai sensi dell'art. 7 per effetto della modifica del Programma ovvero dalla data di presentazione delle richieste di sostituzioni o modifiche di cui al comma 1.

Art. 9.

Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano al Servizio, entro il 31 maggio di ciascun anno di riferimento, anche per via telematica, le domande riferite agli interventi previsti nel Piano di cui all'art. 7, sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di mandato e di idonei poteri di firma, unitamente alla seguente documentazione specifica:

a) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e);

1) elaborato progettuale o relazione illustrativa dell'iniziativa corredata dal piano finanziario;


2) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, o eventuale dichiarazione di impegno a stipulare l'accordo di collaborazione in oggetto;

3) documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante;

b) per gli interventi edilizi ed infrastrutturali di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2:

1) per gli interventi relativi al patrimonio immobiliare:

a) relazione tecnico illustrativa dell'intervento, quadro economico, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento e cronoprogramma dei lavori firmato, nel rispetto dei termini di cui all'art. 13;



b) elaborati grafici illustrativi dei lavori da eseguire o relativi all'immobile oggetto di acquisto;

2) per gli interventi relativi al patrimonio mobiliare, relazione illustrativa degli arredi e attrezzature da acquistare e dei costi previsti, con l'eventuale indicazione della quota di cofinanziamento;

3) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante la posizione dell'ente in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto del contributo;

4) eventuale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12, comma 3;

5) documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore, qualora diverso dal legale rappresentante.

2. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, distinta a seconda degli interventi, alla domanda sono altresì allegati le eventuali dichiarazioni sostitutive, le dichiarazioni e la documentazione necessarie alla valutazione di cui all'art. 4, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione che si rendesse indispensabile secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia fiscale e tributaria, di amministrazione trasparente e aperta, nonché di armonizzazione dei bilanci.

3. Qualora la documentazione sia incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario assegnando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere all'integrazione documentale. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Qualora a seguito delle integrazioni richieste e non prodotte ai sensi del comma 3 la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, il contributo non viene concesso.

Art. 10.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, nonché la rispondenza degli interventi al Piano.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in via anticipata, su richiesta del beneficiario, in misura non superiore all'ottanta per cento.

3. Il contributo concesso per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, viene erogato secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 11.

Intensità del contributo

1. Le iniziative istituzionali e le iniziative di innovazione organizzativa e gestionale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), ed e), sono finanziate nella misura del cento per cento della spesa ammissibile, al netto dell'eventuale quota di cofinanziamento.

2. Gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e d), sono finanziati secondo le intensità previste dalla disciplina, anche dell'Unione europea, dello specifico settore di riferimento.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire la spesa ammissibile al netto dell'eventuale cofinanziamento dichiarato, il contributo viene concesso in misura proporzionalmente ridotta, a condizione che sia assicurato un cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare detta spesa, purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al venticinque per cento.

Art. 12.

Interventi realizzati in collaborazione

1. Gli interventi possono essere realizzati dai beneficiari in collaborazione, e anche con soggetti diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, di seguito altri collaboratori.

2. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri collaboratori deve rispettare le condizioni di cui all'art. 4.

3. La collaborazione tra i beneficiari e gli altri collaboratori deve risultare da uno specifico accordo di collaborazione che definisce i rapporti intercorrenti tra le parti e in particolare:

a) determina la natura e l'entità del cofinanziamento;

b) stabilisce a carico di tutti i collaboratori gli obblighi.

4. Le spese degli altri collaboratori non sono finanziabili e sono sostenute a titolo di cofinanziamento.

Art. 13.

Inizio e ultimazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono avviati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e comunque entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di concessione, e non devono avere durata superiore ai tre anni.

2. Gli interventi realizzati in collaborazione ai sensi dell'art. 12 devono essere realizzati nel rispetto dei termini di cui al comma 1.

Art. 14.

Proroga e variazione dei termini

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, il Direttore del Servizio può, con proprio decreto e su richiesta del soggetto beneficiario, prorogare o fissare nuovi termini di realizzazione degli interventi di cui all'art. 13.

2. La richiesta di proroga o di variazione è presentata, prima della scadenza dei termini di conclusione dell'intervento, dal beneficiario al Servizio unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina la domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, nonché la completezza e la regolarità formale della stessa, e provvede all'eventuale concessione della proroga o alla fissazione di nuovi termini entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la proroga e la variazione dei termini possono essere concessi una sola volta.

4. Per ragioni eccezionali, connesse alla particolare natura dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della approvazione del Programma o del Piano ai sensi dell'art. 7, ovvero, ancora, a cause impreviste e imprevedibili, il Direttore del servizio può, con proprio decreto, concedere una ulteriore proroga o variazione dei termini.

5. La proroga o la fissazione di nuovi termini non comporta una modifica del Piano.



Art. 15.

Mancato rispetto dei termini

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione degli interventi ai sensi degli articoli 13 e 14, il relativo contributo viene revocato.

2. Nel caso di revoca del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo secondo le modalità stabilite dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, la Regione, con decreto del Direttore del servizio, si riserva la facoltà di confermare il contributo quando gli interventi di cui all'art. 5 siano già realizzati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, ovvero di rideterminare la quota del contributo concesso sulla base dello stato di avanzamento degli interventi realizzati sino alla scadenza del suddetto termine in misura proporzionale al contributo concesso, previa verifica dell'utilità o della funzionalità di quanto sino al momento realizzato e del raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso al contributo. In tal caso il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della quota di contributo eccedente.

Art. 16.

Modifiche agli interventi

1. Gli interventi finanziati possono essere modificati con decreto del Direttore del servizio, per ragioni eccezionali opportunamente motivate, connesse alla particolare natura dell'intervento o a obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento della approvazione del Programma o del Piano ai sensi dell'art. 7.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono ammesse soltanto qualora si configurino come modifiche non sostanziali. Non sono ammissibili richieste di variazione dell'intervento presentate prima della concessione del contributo.

3. Per modifiche non sostanziali si intendono quelle apportate a uno o più aspetti o elementi che compongono l'intervento, che non ne alterano la natura, nonché gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

4. La richiesta di modifica, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di mandato e di idonei poteri di firma, è presentata tempestivamente dal soggetto beneficiario al Servizio unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina la domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, nonché la completezza e la regolarità formale della stessa, e provvede all'eventuale autorizzazione di modifica degli interventi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione.

5. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun caso l'aumento del contributo.

6. Laddove la modifica dell'intervento comporti una variazione dei termini di cui all'art. 13, si applicano le procedure di cui all'art. 14.

7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di modifica dell'intervento ovvero di mancata presentazione della domanda, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il soggetto beneficiario si impegni formalmente a completare gli interventi finanziati con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o di altre ipotesi di riduzione del contributo.

8. La modifica degli interventi ai sensi del presente articolo non comporta una modifica del Piano.

Art. 17.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione degli interventi finanziabili di cui all'art. 5, come specificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda rientranti nelle seguenti voci:

a) costi di personale interno ed esterno, ivi compresi i costi di missione relativi a viaggi, vitto e alloggio, e l'imposta regionale sulla attività produttiva (IRAP), riconducibili alle iniziative oggetto di contributo;

b) costi di ammortamento di strumenti e attrezzature e costi di utilizzo di beni strumentali, appositamente acquistati per realizzare gli interventi, limitatamente al periodo di utilizzo degli stessi per la realizzazione degli interventi per i quali i beni sono stati acquistati, nonché proporzionalmente al grado di utilizzo dei beni;

c) altri costi di promozione, esecuzione e valorizzazione dell'attività;

d) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività;

e) altri costi d'esercizio, incluse spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, nonché per la pubblicazione dei risultati, sostenuti direttamente per effetto dell'attività;

f) spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

g) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se sostenuta dal beneficiario e se non è da questi recuperabile;

h) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto in misura non superiore al quindici per cento delle spese di cui alle lettere da a) a g).

2. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi relativi al patrimonio immobiliare indicati dall'art. 5, comma 1, lettera d), n. 1), nelle spese ammissibili sono comprese tutte le categorie di spesa previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi relativi al patrimonio mobiliare indicati dall'art. 5, comma 1, lettera d), n. 2), nelle spese ammissibili sono comprese le spese relative a:

a) acquisto di arredi fissi e mobili;

b) acquisto di attrezzature;

c) costi per il trasporto e montaggio;

d) IVA se sostenuta e non recuperabile.


4. L'ammissibilità della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sostenuta per gli interventi di cui al comma 2 è disciplinata dall'art. 56, commi 5 e 6, della legge regionale n. 14/2002.

5. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste ai precedenti commi e, in particolare, le spese relative a:

a) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

b) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto;

c) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.



6. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, le spese per la realizzazione degli interventi e dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *d)*, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Comunicazione.

Art. 18.

Termini e modalità di presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione del contributo concesso per la realizzazione dei singoli interventi, si applica la disciplina di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. La rendicontazione deve essere presentata al Servizio, anche per via telematica, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento. Limitatamente agli interventi in materia di edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, numeri 1 e 2, per data di conclusione dell'intervento si intende il collaudo o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, per un massimo di sessanta giorni, purché presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

5. Qualora, per contro, dalla rendicontazione risultasse una minore spesa sostenuta, il contributo concesso viene rideterminato in misura proporzionale con decreto del Direttore del servizio.

6. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali normative di settore.

Art. 19.

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi

1. Il Programma definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *e)*, della legge, gli obiettivi del triennio oggetto di valutazione, gli indicatori di risultato di tipo quantitativo o qualitativo e il termine di presentazione delle relazioni di cui al comma 2.

2. I beneficiari trasmettono, entro il termine di cui al comma 1 e anche per via telematica, la relazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge riportante i dati e le informazioni concernenti l'attività realizzata, ai fini della quantificazione degli indicatori di risultato in funzione degli obiettivi identificati nel Programma.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle relazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge da parte dei beneficiari, il Servizio predispone una relazione contenente una valutazione finale dei risultati conseguiti, sulla base del valore effettivo attribuito per ciascun indicatore, come risultante dalle relazioni stesse e tenuto conto del parere di cui all'art. 23 del presente regolamento.

4. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa alla Conferenza entro il termine di quindici giorni dalla sua predisposizione.

Art. 20.

Modalità di ripartizione delle risorse per le premialità

1. Le risorse destinate dal bilancio di previsione regionale all'attribuzione delle premialità sono assegnate sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti dal Programma e sono ripartite tra i beneficiari secondo le modalità riportate nell'allegato A.

2. Il riparto di cui al comma 1 è approvato dal Direttore del Servizio, con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui all'art. 19, comma 3, alla Conferenza.

Art. 21.

Concessione delle premialità

1. Entro quindici giorni dalla data di approvazione del riparto di cui all'art. 20, il Direttore del servizio provvede, con proprio decreto, alla concessione e alla contestuale erogazione della premialità, in un'unica soluzione.

Art. 22.

Esperti

1. Al fine di ottimizzare la destinazione dei finanziamenti regionali, sotto forma di Fondo per il finanziamento del sistema universitario e di risorse premiali, finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6-*bis* della medesima legge, la Giunta si avvale di esperti nel settore della valutazione.

2. Gli esperti di cui al comma 1 assicurano alla Giunta funzioni propositive e consultive, utili alla redazione del Programma triennale.

3. Le medesime funzioni di cui al comma 2 sono assicurate dagli esperti agli uffici preposti alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e connessa ripartizione delle risorse premiali, di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

4. Gli esperti, uno per ciascuno dei componenti il sistema universitario regionale, sono individuati tra i membri esterni dei Nuclei di valutazione in carica.

5. Compete alla Regione garantire le condizioni per l'espletamento delle attività in capo agli esperti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Compete agli stessi individuare le modalità organizzative per assicurare le funzioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 23.

Modalità di coordinamento delle strutture regionali

1. Al fine di favorire una azione coordinata delle diverse strutture regionali interessate, il Servizio può richiedere alla Direzione regionale competente in materia di infrastrutture di rendere, entro quindici giorni dalla data di invio, un parere non vincolante in ordine allo schema della relazione finale contenente la valutazione dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge e dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento.

Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2016 le domande di cui all'art. 9 sono presentate entro trenta giorni dalla data di approvazione del Piano da parte della Giunta regionale.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.



Allegato A
(riferito all'articolo 20)

Modalità di ripartizione delle risorse per le premialità

A ciascun obiettivo, a consuntivo, si applica un **punteggio** in relazione al livello di raggiungimento dell'obiettivo stesso.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Obiettivo raggiunto | 100 punti |
| Obiettivo parzialmente raggiunto | 70 punti |
| Obiettivo non raggiunto | 0 punti |

A ciascun obiettivo viene applicato un **peso ponderato** espresso in percentuale. La somma dei pesi deve essere 100%. Il peso ponderato è definito nel Programma contestualmente alla determinazione degli obiettivi e degli indicatori di risultato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge.

| |
|--|
| ___ % peso attribuito all'obiettivo 1) |
| ___ % peso attribuito all'obiettivo 2) |
| ___ % peso attribuito all'obiettivo n) |
| TOTALE PESI: 100% |

Il **punteggio finale** è un numero assoluto pari o inferiore a 100, risultante dalla somma dei singoli valori assegnati agli obiettivi, ponderati dal peso di ciascun obiettivo, come da seguente formula:

Punteggio finale = ___% x __ punteggio obiettivo 1) + ___% x __ punteggio obiettivo 2) + ___% x __ punteggio obiettivo n).


Le risorse sono assegnate in relazione al conseguimento del punteggio finale, come di seguito evidenziato:

| Punteggio ottenuto | Percentuale di risorse rispetto al valore complessivo destinato a premialità |
|---|---|
| Punteggio complessivo uguale o maggiore a 80 e fino a 100 | 100% |
| Punteggio complessivo uguale o maggiore a 70 e inferiore a 80 | 80% |
| Punteggio complessivo uguale o maggiore a 50 e inferiore a 70 | 60% |
| Punteggio complessivo uguale o maggiore a 30 e inferiore a 50 | 40% |
| Punteggio complessivo da zero e inferiore a 30 | 0% |

L'importo complessivo delle risorse destinate a premialità viene ripartito:

- quaranta per cento all'Università degli Studi di Trieste;
- quaranta per cento all'Università degli Studi di Udine;
- dieci per cento alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
- cinque per cento al Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;
- cinque per cento al Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0198/Pres.

Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

Viste le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;

Visto il «Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.;

Ritenuto opportuno procedere a una nuova regolamentazione della materia;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, la quale, nella seduta del 30 agosto 2016, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento su citato;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1607 del 2 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il nuovo «Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali che nella seduta del 27 settembre 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1817 con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dall'art. 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dalle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e dalle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015.

2. Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro, o uno studente, al fine di favorire l'acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

3. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

4. La misura è attuata in maniera integrata tra i soggetti promotori di cui all'art. 6, con il coinvolgimento prevalente dei Servizi pubblici del lavoro per quanto attiene alla loro funzione di realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende per l'assistenza sanitaria che hanno in carico i tirocinanti.



Art. 2.

Tipologie di tirocinio

1. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:

a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità;

c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ai soggetti in carico ai servizi sociali dei comuni per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego;

d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche;

e) tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

2. I tirocini di inserimento o reinserimento di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere attivati anche a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga.

3. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento:

a) i tirocini curriculari promossi da università, scuole o centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale, vale a dire le fattispecie di tirocinio non soggette alle comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007), in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini di carattere transnazionale realizzati nel quadro di specifici programmi europei.

4. La Regione, per promuovere l'uniforme attivazione sul territorio dei tirocini, può stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti competenti.

Art. 3.

Modalità di applicazione

1. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro.

2. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

3. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) ed alla lettera e).

4. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

5. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

6. Il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.

7. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.

8. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio.

Art. 4.

Convenzione e progetto formativo

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione ed è conservata a cura del soggetto promotore.

3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 8.

4. Per tutti i tirocini di cui all'art. 2, il progetto formativo, compilato online su apposito formulario predisposto dalla Regione, è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto nonché, in riferimento ai tirocini di cui all'art. 2, comma 1 lettera e), dai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.

5. Il progetto formativo contiene le seguenti sezioni:

a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante;

b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;

c) indicazione del numero di tirocini attivati nei 18 mesi precedenti;

d) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitante, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;

e) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, comma 67, della legge 92/2012. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ove possibile ai diversi ordinamenti o ai repertori regionali in vigore al momento della definizione del progetto formativo personalizzato e disponibile sul sito della Regione alla pagina dedicata alla certificazione delle competenze.


f) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;

g) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali, come indicato alla lettera e);

h) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio, ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.

6. Per la realizzazione dei tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), deve essere redatto un progetto formativo personalizzato, contenente le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonché le ulteriori sezioni di seguito elencate:

a) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;



b) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;

c) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) ed eventuale livello EQF.

Art. 5.

Tirocinante

1. Per accedere al tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione;

c) per i tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), essere in carico ai servizi sociali e/o ai servizi sanitari competenti.

2. Per accedere al tirocinio estivo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo di cui all'art. 4, commi 4 e 7, e devono essere mantenuti per l'intera durata del tirocinio.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;

b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.

5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

6. Nei tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il soggetto promotore inoltra la comunicazione di cui al comma 5 ai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.

Art. 6.

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo di cui all'art. 4.

2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti:

a) tirocinio formativo e di orientamento:

1) strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia;

2) università, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario;

3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia;

4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli-Venezia Giulia;

5) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia;

6) strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:

1) strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia;

2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli-Venezia Giulia;

c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate di cui alla legge 381/1991, di soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni, per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego:

1) strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia;

2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia negli ambiti speciali;

3) cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991, iscritti nello specifico albo regionale;

4) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

5) aziende per l'assistenza sanitaria.

d) tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione:

1) servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

2) aziende per l'assistenza sanitaria;

3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia negli ambiti speciali, in raccordo con i soggetti di cui ai punti 1) e 2).

e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999:

1) strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia;

2) servizi di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»);



3) altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa a favore di disabili di cui all'art. 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005.

f) tirocinio estivo:

1) università, istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti;

2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli-Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

3) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti;

5) strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), con riferimento alle seguenti tipologie: studenti frequentanti scuole secondarie di II grado statali e paritarie non aventi sedi legali o didattiche nella Regione FVG; studenti frequentanti percorsi di IeFP presso enti accreditati in altre Regioni; studenti in dispersione scolastica che non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.

3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l'attivazione di percorsi di tirocinio.

4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2, anche enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini.

5. I soggetti promotori sono tenuti a:

a) redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;

b) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;

c) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;

d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio l'attestato di cui all'art. 12, comma 1, redatto in raccordo con il tutor aziendale;

e) contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;

f) trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione; per i tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), valgono le disposizioni previste dai relativi programmi di finanziamento;

g) comunicare alla Regione l'avvio e la conclusione del tirocinio, nonché eventuali sospensioni.

Art. 7.

Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio.

2. Il soggetto ospitante:

a) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) deve essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

c) nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio non deve avere fatto ricorso a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non deve avere in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l'orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.

Nel caso di contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS (legge 19 dicembre 1984, n. 863 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali»), sia il caso in cui in seguito alla stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»).

3. Il divieto di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione:

a) con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario);

b) con riferimento alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi di cui alla lettera a).

4. Il soggetto ospitante è tenuto a:

a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

b) garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio; ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente; nel caso di tirocini per persone disabili il tutor può seguire un solo tirocinante;

d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie.

5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Art. 8.

Numero tirocini attivabili

1. I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito riportati:

a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, può essere inserito un tirocinante;

b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente;

c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore ai dieci per cento dei suddetti dipendenti.

2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

3. Non rientrano nel computo dei limiti di cui al comma 1, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.



4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e) ed i tirocini curriculari.

Art. 9.

Durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi e non può superare i seguenti limiti temporali:

a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con l'esclusione dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, per i quali si applicano le disposizioni di cui sopra;

c) ventiquattro mesi nel caso di tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi, comprese le proroghe.

3. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1, e 2, è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti.

4. Nel caso dei tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), il tirocinio può essere ripetuto anche presso lo stesso soggetto ospitante in caso vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

5. Il tirocinio si considera sospeso nei seguenti casi:

a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;

b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 10 giorni consecutivi;

c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.

6. I periodi di sospensione del tirocinio nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono comunicati dal tirocinante al soggetto promotore che informa il soggetto ospitante.

7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo.

8. I periodi di malattia fino a 10 giorni concorrono al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2 suddetti.

Art. 10.

Garanzie assicurative

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.

3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

Art. 11.

Indennità di partecipazione

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.

2. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.

3. Per i tirocini di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione il cui importo è indicato nel progetto personalizzato ed è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere, altresì, previste ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.

4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

5. L'indennità forfettaria di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali;


b) nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.

6. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

7. Nel progetto formativo, compreso il progetto formativo personalizzato relativo ai tirocini di cui all'art. 2 comma 1 lettera e), sono indicati:

a) i soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio;

b) l'ammontare dell'indennità forfettaria mensile cui ha diritto il tirocinante e le modalità di erogazione della stessa.



Art. 12.

Attestazione di frequenza e delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, un'attestazione di frequenza che attesta i risultati di apprendimento conseguiti.

2. Le attestazioni delle competenze acquisite sono registrate nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.

3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.

Art. 13.

Tirocini per persone disabili

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'art. 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, con esclusione delle disposizioni relative a durata e ripetibilità del tirocinio e all'indennità di partecipazione, per le quali trova applicazione quanto disciplinato dalle disposizioni su citate.

2. I tirocini attivati a favore delle persone disabili che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra, devono essere attivati in stretto raccordo con i Servizi del collocamento mirato della Regione e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2005.

Art. 14.

Tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento recante norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano le disposizioni del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalle «linee guida nazionali in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 agosto 2014.

Art. 15.

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.

2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all'implementazione del sistema secondo le modalità stabilite dalla Regione.

3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione.

Art. 16.

Vigilanza e controllo

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la Regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,

n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.

Art. 17.

Disposizioni tecnico operative

1. Con decreto del direttore centrale competente sono emanate linee guida di carattere tecnico operativo per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 18.

Norma transitoria

1. I tirocini previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano disciplinati dal citato Regolamento fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia.

Art. 19.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. «Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

b) il decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0218/Pres. «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

c) il decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014 n. 0148/Pres. «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166».

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00050



REGIONE SICILIA

LEGGE 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 53 del 7 dicembre 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 ed in euro 3.139.250.831,74, secondo le risultanze rappresentate negli allegati 1a e 1b alla presente legge.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 838.855.172,43 pari allo stanziamento iniziale del capitolo 000005 per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 risulta negativo per complessivi euro 418.754.461,10. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.735.075.437,11 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.316.320.976,01, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.192.510.889,72.

Art. 4.

Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 concernente il riaccertamento straordinario dei residui, è definitivamente determinato in euro 5.587.094.934,93, di cui euro 5.316.320.976,01 riferiti ai trasferimenti extra-regionali, comprensivi della somma di euro 2.666.969.000,00 delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 95.552.653,89 relativi a vincoli attribuiti dalla Regione, euro 89.888.172,40 relativi alle quote di cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari ed euro 85.333.132,63 destinati alla regolarizzazione delle partite sospese presso la Cassa regionale.

Art. 5.

Quote accantonate e quote destinate agli investimenti


1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, è definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassegnazione, per l'esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, è destinato al cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.

Art. 6.

Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.



2. La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'art. 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 7.

Assegnazione straordinaria alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali

1. Nelle more dell'intesa con lo Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione prevista dall'art. 27, comma 4, e dall'art. 28, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali e garantire il pagamento degli emolumenti al personale degli enti, è disposta per l'anno 2016 l'assegnazione straordinaria di 23.900 migliaia di euro alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali, di cui 350 migliaia di euro per i lavoratori precari del libero Consorzio comunale di Enna (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191302).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti di cui al comma 1 in funzione degli squilibri di bilancio relativi all'esercizio finanziario 2016, tenendo anche conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 756, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 8.

Contributo per i lavoratori dei Comuni in dissesto. Disposizioni in materia di autonomie locali

1. Per quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 4, comma 9 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di 1.350 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191310).

2. Al comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le parole «1.350 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «2.950 migliaia di euro» e le parole «24 luglio 2014» sono sostituite dalle parole «previsto dall'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni».

3. Nel caso in cui dall'intervento del comma 2 si realizzino economie, le stesse sono assegnate ai comuni di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «340.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «341.600 migliaia di euro».


5. Nell'anno 2016 le risorse recuperate in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, sono destinate prioritariamente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore delle isole minori.

6. Per compensare gli effetti finanziari determinati dalla riduzione dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è concesso ai comuni beneficiari della medesima disposizione un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2016, in misura pari a complessivi 1.595 migliaia di euro, da ripartire in proporzione alle riduzioni delle assegnazioni operate nel medesimo anno in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 3/2016.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 20, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, è incrementata di 65.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

8. Il ragioniere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 7.

9. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2016 le parole «nell'esercizio finanziario 2016, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente a 18.900 migliaia di euro.» sono sostituite dalle parole «ad effettuare operazioni fi-



nanziarie per importi non superiori ad euro 3.223.140,00 nell'esercizio finanziario 2016, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione e ad euro 15.676.860,00 nell'esercizio finanziario 2017, per l'acquisto di beni immobili di cui al comma 1 di proprietà della società Terme di Acireale S.p.a in liquidazione.».

10. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Missione 15, Programma 3, Capitolo 318110), è ridotta dell'importo di 300 migliaia di euro per l'anno 2018.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402), è ridotta dell'importo di 2.700 migliaia di euro per l'anno 2018.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro per le finalità della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 116016).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 800 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 116523).

14. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516053).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 500 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 2, Capitolo 516058).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 750 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di 250 migliaia di euro per le finalità della legge regionale n. 14/1988 (Missione 11, Programma 1, Capitolo 516062).

Art. 9.

Obbligo scolastico

1. Per assicurare ai giovani l'attuazione del diritto dovere all'istruzione attraverso il Sistema istruzione e formazione professionale della Regione siciliana parallelo al Sistema istruzione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la

spesa di 16.100 migliaia di euro da destinare al finanziamento delle spese relative all'anno scolastico 2016-2017 (Missione 4, Programma 6, Capitolo 372522).

Art. 10.

Finanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, Capitolo 212533). L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, allegato 1 - Parte A della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'art. 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.400 migliaia di euro (Missione 14, Programma 1, Capitolo 243301).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 443302).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.512 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, Capitolo 183799). Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2016 le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 30 novembre 2016».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.215 migliaia di euro (Missione 13, Programma 7, Capitolo 413706).

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.760 migliaia di euro (Missione 16, Programma 3, Capitolo 147326).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 8.000 migliaia di euro per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Missione 16, Programma 1, Capitolo 155802).

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 per le finalità dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.074 migliaia di euro (Missione 15, Programma 2, capitolo 317708).



9. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 73, comma 6, Tabella G della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.674 migliaia di euro per le finalità dell'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dell'importo di 1.014 migliaia di euro per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (Missione 15, Programma 1, Capitolo 712402).

10. All'allegato 1 di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti variazioni.

| Norma di riferimento | Amm. | Missione, Programma | Capitolato | Denominazione | Autorizzazione di spesa | | |
|------------------------|------|---------------------|------------|---|-------------------------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| L.R. 75/1950 Art. 1 | 2 | 4-2 | 342525 | FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI | +644 | | |

11. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 le parole «e, per il solo esercizio finanziario 2016» sono soppresse. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, la spesa annua di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 10, Capitolo 120012).

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 5 migliaia di euro per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 224 (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104520).

14. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come aggiunto dall'art. 44 della legge regionale n. 3/2016, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 l'ulteriore spesa di 50 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, Capitolo 442545).

15. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 69.140,00 ed è destinata al pagamento delle quote annuali 2013 e 2014 relative alla partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma, da parte della Presidenza della Regione (Missione 1, Programma 2, Capitolo 105701).

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016 è incrementata dell'importo di euro 19.907,88 ed è destinata al pagamento della quota annuale 2014 relativa alla partecipazione della Regione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa da parte della Presidenza della Regione (Missione 19, Programma 1, Capitolo 104519).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.076 migliaia di euro per le finalità dell'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 546401).


18. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 2, allegato 1 - Parte B della legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge erogano servizi socio assistenziali (Missione 12, Programma 7, Capitolo 183307).

19. Per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 102, l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 75 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, Capitolo 550801).

20. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1 dell'importo di 1.450 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, Capitolo 472514) e quanto al comma 2 dell'importo di 1.150 migliaia di euro destinato al dipartimento istruzione e formazione (Missione 4, Programma 6, Capitolo 373731).

21. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147704).

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, allegato 1 - Parte A della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 200 migliaia di euro per le finalità dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1968 (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147701).



23. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella A «Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente» - Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Accantonamento 1001 - della legge regionale n. 3/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2017, dell'importo di euro 7.491.888,77.

24. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, per l'esercizio finanziario 2016, sono incrementate quanto al comma 1, dell'importo di 35 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, Capitolo 377703) e quanto al comma 2 dell'importo di 200 migliaia di euro destinato al Dipartimento beni culturali, ambientali e identità siciliana (Missione 7, Programma 2, Capitolo 377912).

25. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotta per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1, Capitolo 108169).

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è incrementata per l'esercizio finanziario 2016 dell'importo di 210 migliaia di euro (Missione 4, Programma 2, Capitolo 373304).

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

28. In relazione alla grave situazione finanziaria in cui versa il settore agricolo, anche in relazione allo stato di emergenza per le alluvioni del 19 novembre e del 24-25 novembre 2016, i consorzi di bonifica sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2017, i ruoli 2014 e 2015 già emessi nei confronti delle imprese consorziate. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui consorzi per effetto delle disposizioni di cui al comma 27, è autorizzata in favore dei consorzi di bonifica la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.

29. L'art. 19 della legge regionale n. 3/2016 è soppresso.

30. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147315).

31. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione, 16, Programma 1, Capitolo 148102).

32. Per l'aggiornamento e il consolidamento della banca dati dello schedario viticolo regionale ai fini dell'assegnazione dei fondi comunitari relativi all'OCM vino è autorizzata spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

33. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2016 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 100 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).


34. Le risorse da recuperare dai comuni inadempienti in merito alle disposizioni sull'attivazione di forme di democrazia partecipata, previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'assegnazione per l'anno 2015, che residuano a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, sono destinate alla integrazione dell'assegnazione di parte corrente a favore del comune di Lipari per la spesa relativa al trasporto rifiuti via mare. Ai maggiori oneri di cui al presente comma e di cui al comma 2 dell'art. 8 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 3/2016.

35. Per le finalità dell'art. 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519).

36. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito trattenute statali dal gettito IMU alle quali concorrono i recuperi dovuti a titolo di maggior gettito stimato per gli anni d'imposta 2014 e 2015, per effetto dell'imponibilità dei terreni già esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in misura complessivamente superiore al 10 per cento della media delle entrate correnti accertate nel triennio 2012-2014, può essere concessa un'anticipazione straordinaria in misura non superiore al 35 per cento delle trattenute complessivamente operate ai sensi dei citati commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 4/2015, da recuperare a quote costanti, dal Dipartimento regionale delle autonomie locali, secondo un piano finanziario di massimo cinque annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, a valere sui trasferimenti in favore dei comuni medesimi attribuiti a qualsiasi titolo. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

37. Al fine di consentire il riequilibrio, tra i comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, delle assegnazioni regionali di parte corrente, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire tra i comuni in ragione della differenza, per fascia demografica, dalla media dei trasferimenti regionali pro-capite del triennio 2014-2016. Al riparto si provvede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali.

38. L'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella «G» allegata alla legge regionale n. 3/2016, per le finalità dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 476521), è incrementata dell'importo di 500 migliaia di euro per l'anno 2016 e di 1.800 migliaia di euro per l'anno 2017, per le finalità dell'art. 12, comma 2, relative all'annualità di competenza dell'esercizio 2016.



39. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta dell'importo di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

40. L'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le particolari difficoltà in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa, riconosce un contributo straordinario di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

41. Le risorse ex art. 38 dello Statuto della Regione destinate con delibera della Giunta regionale agli interventi di edilizia scolastica ed alle infrastrutture necessarie allo svolgimento di attività integrative della scuola, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge (Missione 4, Programma 3, Capitolo 772023), sono destinate al finanziamento dell'acquisto di attrezzature ed arredamenti didattici ed amministrativi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore, di competenza dei liberi Consorzi comunali ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nelle more della definizione del riordino degli stessi ai sensi della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e della conseguente possibilità di attivare i mutui ventennali di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23/1996.

42. Per le finalità dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è autorizzata la spesa di 8.400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 (Missione 10, Programma 2, Capitolo 273707).

Art. 11.

Disposizioni per favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso

1. Al fine di favorire l'incremento delle presenze turistiche nel territorio regionale, tenuto conto della potenzialità di sviluppo turistico degli ambiti territoriali in cui sono ricompresi gli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia, è autorizzato a finanziare interventi a sostegno delle attività di promozione del territorio svolte dai comuni siciliani, con esclusione di quelli ricadenti negli ambiti territoriali delle Città metropolitane di Palermo e Catania.

2. Per garantire la piena efficacia dell'intervento di cui al comma 1 attraverso la tempestiva programmazione delle attività è autorizzata la spesa di 5.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 (Missione 7, Programma 1, Capitolo N. I.) destinando 1.500 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Comiso e 4.000 migliaia di euro all'ambito territoriale afferente all'aeroporto di Trapani Birgi e distribuiti ai rispettivi comuni secondo i criteri di cui al comma 4.

3. L'ambito territoriale di riferimento è costituito dal comprensorio dei comuni sottoscrittori della convenzione di cui al comma 5.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentiti l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore per l'economia sono definiti, in base ai parametri caratteristici dei flussi turistici del territorio, i criteri, prioritariamente proporzionali alle presenze turistiche attestata nell'anno 2015, per l'attribuzione del finanziamento, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al comma 3, ai singoli comuni sottoscrittori dell'apposita convenzione di cui al comma 5 con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale.

5. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, a valere sull'ammontare delle somme ripartite per ciascun ambito territoriale di cui al medesimo comma, è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione dei singoli comuni interessati con le società di gestione aeroportuale del proprio ambito territoriale. La convenzione riporta il programma pluriennale, gli obiettivi di incremento dei flussi turistici attesi e le modalità di contrattualizzazione di eventuali prestazioni di servizi di promozione.

Art. 12.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti degli esercenti il trasporto pubblico locale e dai comuni per i contratti con gli stessi stipulati nonché per il contributo di esercizio dovuto ai comuni di Agira, Marsala e Ustica nonché all'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina (A.S.M.) e all'Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.) ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 27.413.442,00 di euro di cui agli allegati 6a e 6b alla presente legge, il cui pagamento è regolato in ragione di 18.275.628,00 di euro nell'anno 2017 e di 9.137.814,00 di euro nell'anno 2018.

2. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione nei confronti dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi 7.795.086,07 di euro il cui pagamento è regolato in ragione di 2.598.362,02 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

3. Alla Tabella A «Importi da iscrivere nel Fondo globale di parte corrente (capitolo 215704)» della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'accantonamento positivo «Interventi per la gestione del servizio di dissalazione isole minori, in attuazione dell'ordine del giorno n. 567 del 1° marzo 2016 - Acc. 1006» per l'anno 2016 è ridotto di 1.237 migliaia di euro;



b) l'accantonamento positivo «Adempimenti sentenze passate in giudicato - Cooperativa Le Muse - Acc. 1004» per l'anno 2016 è incrementato di 1.237 migliaia di euro.

4. Per far fronte agli oneri per il completamento dei lavori rientranti fra gli interventi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 37 riconosciuti alla Cooperativa Le Muse di Vittoria con sentenza esecutiva, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a 7.621.053,39 di euro ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, per l'importo di 3.237.000,00 di euro, mediante utilizzo dell'accantonamento 1004 - Capitolo 215704 - Tabella «A» della legge regionale n. 3/2016, come modificato dal comma 3 del presente articolo e, per l'importo di 4.384.053,39 di euro, mediante riduzione della Missione 20 - Programma 1, Capitolo 215744.

Art. 13.

Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione

1. La Regione riconosce e valorizza i diritti delle partorienti e assicura parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza di un punto nascita nella propria isola o in altra del relativo arcipelago, partoriscono in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partorienti un contributo nel limite massimo di 3.000 euro.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

Art. 14.

Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio, con requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'art. 13 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5. La spesa per la finalità di cui al presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

Art. 15.

Fondo precariato

1. Per le finalità dell'art. 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di 1.308 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313319).

Art. 16.


Oneri pregressi

1. Per la restituzione delle somme trattenute nell'esercizio finanziario 2015 al personale dipendente della Regione dagli emolumenti stipendiali agli stessi dovuti per disposizioni giudiziarie di assegnazione provvisoria è autorizzata la spesa di euro 47.298,98 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 17.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 40.206.827,08 di cui all'allegato 7 alla presente legge.



2. All'onere di cui al comma 1, di euro 40.206.827,08, si provvede nell'esercizio finanziario 2016:

a) quanto ad euro 12.797.037,75 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740;

b) quanto ad euro 10.480.710,51 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701;

c) quanto ad euro 12.000.000,00 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;

d) quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 108521;

e) quanto ad euro 1.300.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 508006;

f) quanto ad euro 2.007.359,33 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 613951;

g) quanto ad euro 121.719,49 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215745;

h) quanto ad euro 300.000,00 con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 214102.

3. Parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 37.427.137,30, sono iscritte, per l'esercizio finanziario 2016 nella Missione 20, Programma 3 in apposito fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. La restante parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 2.779.689,78, sono iscritte per l'esercizio finanziario 2016 nei seguenti capitoli di parte capitale:

| Missione | Programma | Capitolo | Importo |
|----------|-----------|----------|--------------|
| 5 | 1 | 776003 | 288.358,49 |
| 10 | 3 | 672008 | 161.726,39 |
| 1 | 10 | 108164 | 71.719,50 |
| 11 | 2 | 516032 | 10.742,18 |
| 16 | 1 | 147311 | 49.999,99 |
| 14 | 5 | 742856 | 1.979.008,15 |
| 14 | 1 | 642843 | 17.609,00 |
| 14 | 1 | N.I. | 179.927,91 |
| 8 | 1 | N.I. | 9.964,19 |
| 1 | 5 | N.I. | 10.633,98 |
| Totale | | | 2.779.689,78 |

5. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

6. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 4 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte con la presente legge, per l'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa.

Art. 18.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione per il valore complessivo di euro 25.412.725,00 derivanti da:

a) disavanzi di enti, società ed organismi controllati derivanti da fatti di gestione per il valore complessivo di euro 4.410.359,50 di cui all'allegato 8 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

b) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 21.002.365,50 di cui all'allegato 9 alla presente legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'onere complessivo, di euro 25.412.725,00, di cui al comma 1 si provvede nell'esercizio finanziario 2016 mediante la riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701.

3. La riduzione di spesa di cui al comma 2, di euro 25.412.725,00, è iscritta per l'esercizio finanziario 2016, nella Missione 20, Programma 3 in appositi fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.


4. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'esercizio finanziario 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32.

Art. 19.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente



della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenentario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.»

2. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 la parola «2016» è sostituita dalla parola «2017».

3. All'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 8/2016 la parola «2016» è soppressa e dopo la parola «Regione» sono aggiunte le parole «previo ripristino dell'autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.».

4. All'art. 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, le parole «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2017».

Art. 20.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «A».

Art. 21.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2016-2018 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella «B».

Art. 22.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Regione 2016-2018

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f*, *g*, *i* e *j*, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 e la nota integrativa.

2. Sono approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 2);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2016-2018 (allegati 4a, 4b e 4c);

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegati 5a, 5b e 5c);

e) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 10).

Art. 23.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 2016

CROCETTA

L'assessore regionale per l'economia: BACCEI
(*Omissis*).

17R00143

DECRETO PRESIDENZIALE 28 ottobre 2016, n. 26.

Regolamento di attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I n. 57 del 30 dicembre 2016 (n. 42))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;


Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione.» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 199, commi 6 e 8;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 9, per i quali il Piano per la bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed è approvato, anche per stralcio, sentite le provin-



ce, i comuni e le S.R.R., su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali"» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante «Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante «Attuazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva n. 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.»;

Vista la direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;

Visto il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, recante «Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana»;

Visto il Piano delle bonifiche dei siti contaminati approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 del commissario delegato per l'emergenza

rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 57 del 14 marzo 2003;

Vista la proposta di «Aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate» elaborata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, al fine di adeguare il citato Piano del 2002 alla sopravvenuta normativa europea e statale in materia di tutela dell'ambiente, trasmessa al Dipartimento regionale dell'ambiente con nota prot. n. 50002 del 12 dicembre 2013;

Vista la necessità, al fine di integrare il processo di pianificazione con la valutazione delle conseguenze sull'ambiente dell'attuazione del Piano, di sottoporre il citato aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate alla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001» e, in particolare, l'art. 91;

Vista la deliberazione di Giunta 26 febbraio 2015, n. 48, recante «Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)»;

Vista la nota prot. n. 50002 del 12 dicembre 2013, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha richiesto al Dipartimento regionale dell'ambiente l'attivazione della procedura di V.A.S. dell'aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate, trasmettendo il rapporto ambientale preliminare e la sintesi non tecnica;


Vista la nota prot. n. 3313 del 24 gennaio 2014 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, con la quale sono state definite le modalità di avvio e di consultazione della documentazione della proposta di aggiornamento di Piano e del relativo processo di VAS e sono stati concordati i «Soggetti competenti in materia ambientale» (nel seguito S.C.M.A.) da consultare, ivi compresi comuni, province e S.R.R.;

Vista la nota prot. n. 4083 del 31 gennaio 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) le modalità di svolgimento e la relativa tempistica del «processo di VAS»;

Vista la nota prot. n. 14718 del 31 marzo 2014, con la quale il Dipartimento regionale ambiente ha comunicato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti di aver ricevuto i contributi dei S.C.M.A. ivi elencati;

Considerato che con la nota testé citata il Dipartimento regionale dell'ambiente invitava il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a redigere il Rapporto ambientale e lo studio di incidenza secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 29561 del 28 luglio 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso al Dipartimento regionale ambiente la proposta di aggiornamento di Piano, il relativo rapporto ambientale e lo studio di incidenza;



Vista la nota prot. n. 33167 del 1° settembre 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha richiesto il parere di competenza agli enti gestori di parchi e riserve naturali e al Dipartimento regionale dell'ambiente;

Vista la nota prot. n. 39667 del 2 settembre 2014 del Dipartimento regionale dell'ambiente con la quale sono state definite le modalità di avvio e di consultazione pubblica della «Proposta di aggiornamento di piano» e del relativo «Rapporto ambientale» e sono stati concordati i S.C.M.A. da consultare;

Vista la nota prot. n. 34211 del 9 settembre 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai S.C.M.A. le modalità di svolgimento e la relativa tempistica della consultazione pubblica;

Vista la nota prot. n. 34226 del 9 settembre 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso alle Province regionali la documentazione tecnica in formato digitale ai fini del deposito, così come disposto dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'avviso pubblicato nella parte II e III della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 12 settembre 2014 dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con il quale sono stati resi noti l'avvio e le modalità di svolgimento della consultazione pubblica della proposta di aggiornamento del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

Viste le osservazioni pervenute da parte dei S.C.M.A., del pubblico interessato durante il periodo di consultazione pubblica della proposta di aggiornamento di Piano e del relativo Rapporto ambientale;

Vista la nota prot. n. 46522 del 19 novembre 2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso al servizio VAS-VIA del Dipartimento regionale dell'ambiente gli esiti dei risultati della consultazione ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. dell'aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche;

Visto il D.A. n. 379/Gab. del 7 agosto 2015 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nella qualità di Autorità ambientale, ha espresso, ai fini del processo di Valutazione ambientale strategica integrata con la procedura di Valutazione di incidenza ambientale, parere motivato favorevole, con raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni alla proposta di «all'Aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche, presentato dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti»;

Viste le integrazioni apportate dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, sia all'Aggiornamento del Piano contenute nella parte seconda - Allegato 1 - Osservazioni ed integrazioni al piano in fase di VAS, sia nel Rapporto ambientale, al fine di integrare le raccomandazioni di cui al parere motivato favorevole espresso con il citato D.A. n. 379/gab del 7 agosto 2015 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Visti i sottoelencati documenti di pianificazione unitamente ai documenti tecnici ed elaborati cartografici che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Parte I: Normativa e aggiornamento dati dei siti potenzialmente inquinati;

Parte II: Metodologia per l'individuazione delle priorità degli interventi - linee guida per le tecnologie di bonifica - oneri finanziari;

Allegato A - Rapporto ambientale con Allegato 1;

Allegato B - Sintesi non tecnica;

Allegato C - Valutazione di incidenza;

Allegato D - Dichiarazione di sintesi;

Allegato E - Parere motivato;

Allegato F - Carta distribuzione discariche dismesse;

Allegato G - Carta distribuzione discariche rispetto a parchi e riserve;

Allegato H - Carta distribuzione discariche rispetto alla rete natura 2000;

Allegato I - Carta distribuzione siti con rilevante presenza di amianto e SIN;

Allegato L - Carta Siti potenzialmente inquinati ed aree con falde superficiali inquinate riferite al reticolo idrografico;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente IV Commissione legislativa - ARS nella seduta n. 272 del 9 febbraio 2016, giusta nota prot. n. 1431 dell'11 febbraio 2016;

Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa n. 173/16 del 24 maggio 2016, giusta nota prot. n. 728/16 del 16 giugno 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 27 settembre 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Per le finalità riportate in premessa, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, è approvato l'«aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche» unitamente agli elaborati tecnici ed ai documenti di seguito elencati, che ne fanno parte integrante, tutti allegati al presente regolamento:

Parte I: Normativa e aggiornamento dati dei siti potenzialmente inquinati;


Parte II: Metodologia per l'individuazione delle priorità degli interventi - linee guida per le tecnologie di bonifica - oneri finanziari;

Allegato A - Rapporto ambientale con Allegato 1;

Allegato B - Sintesi non tecnica;

Allegato C - Valutazione di incidenza;

Allegato D - Dichiarazione di sintesi;



Allegato E - Parere motivato;
 Allegato F - Carta distribuzione discariche dismesse;
 Allegato G - Carta distribuzione discariche rispetto a parchi e riserve;
 Allegato H - Carta distribuzione discariche rispetto alla rete natura 2000;
 Allegato I - Carta distribuzione siti con rilevante presenza di amianto e SIN;
 Allegato L - Carta Siti potenzialmente inquinati ed aree con falde superficiali inquinate riferite al reticolo idrografico;

2. La documentazione di cui al comma precedente costituisce aggiornamento e adeguamento della pianificazione regionale per la bonifica dei siti inquinati approvata dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia, con ordinanza n. 1166 del 18 dicembre 2002, che deve intendersi sostituita.

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente alla documentazione di cui all'art.1, che ne fa parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione sicilia-

na e, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2. Gli allegati al presente decreto sono disponibili nel sito web del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Palermo, 28 ottobre 2016

CROCETTA

*Assessore regionale
 per l'energia ed i servizi
 di pubblica utilità*
 CONTRAFATTO

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 dicembre 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 114

17R00063

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale), art. 19 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2000), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 2017.

A seguito di mero errore materiale, al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), come risultante dalla sostituzione operata dall'articolo 19 della legge regionale 19/2016, è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 2 anziché al comma 3.


Si riporta, pertanto, il testo corretto del comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2000, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 19/2016:

«5. Il personale di cui al *comma 3* accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.»

17R00134

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 5 0 6 *

€ 2,00

